



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno –

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA PER LA I INFANZIA

Approvato dal Coordinamento Istituzionale con verbale del 23/09/2014

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio "Ludoteca per la prima infanzia" programmato nel Piano di zona secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento Regionale n.4/2014 di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 200, n.328).

Art. 2 – DESCRIZIONE

La ludoteca per la prima infanzia, offre ai bambini occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione ed accompagnamento.

Si tratta di un servizio di aggregazione di bambini/e, che promuove e valorizza la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.

Art. 3 – REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Il servizio di ludoteca deve essere organizzato su una superficie di almeno 4 mq. per posto minore. Gli spazi essenziali sono :

- Un vano di ingresso;
- Almeno una zona comune per le attività di gruppo e più zone distinte per singole attività laboratoriali;
- Servizi igienici distinti per il personale e per i bambini ;

- uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia.

Art. 4 - REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Il servizio ludoteca per la prima infanzia programmato nel piano di zona S3 Ex S5 è destinato ai bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all'età, sulla base di un progetto educativo-ricreativo.

La ludoteca per la prima infanzia prevede un tempo di frequenza di massimo 4 ore, di mattina oppure di pomeriggio; non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano.

L'orario e la durata del servizio saranno specificati nelle specifiche schede progettuali del Piano di zona.

ART. 5 – DESTINATARI

Hanno diritto ad usufruire della Ludoteca per la prima infanzia tutti i bambini e le bambine residenti nei Comuni dell'Ambito in età compresa tra i 18 mesi ed i 36 mesi, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali. Il servizio favorisce la frequenza e garantisce la piena integrazione dei bambini disabili.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE

Il rapporto numerico operatore professionale/bambini è 1/8; ciò facilita lo svolgimento delle attività educative.

L'organizzazione del Servizio è improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione del personale e sottoposta a continua verifica da parte dello staff organizzativo del servizio, in relazione :

- alle esperienze ed esigenze dei bambini e delle bambine;
- alla sperimentazione riferita alla ricerca psico-pedagogica;
- all'aggiornamento-formazione permanente degli operatori e delle operatrici;
- alle trasformazioni delle istanze socio-culturali e territoriali.

Il Soggetto gestore del servizio è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'esercizio del servizio nel rispetto del regolamento di autorizzazione e accreditamento servizi del Piano di zona.

Art. 7 - FIGURE PROFESSIONALI

Le figure professionali previste per lo svolgimento del servizio ludoteca per la prima infanzia sono quelle specificate nel vigente regolamento regionale n.4/2014.

Le attività della Ludoteca si fondano sul lavoro collegiale di tutti gli operatori ed operatrici assegnate, nel rispetto delle diverse professionalità e delle responsabilità individuali.

Il personale educativo garantisce, attraverso un'attenta programmazione, in base alle direttive del Piano di zona, il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali del minore, ponendo particolare attenzione all'articolarsi

dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini. Mantiene un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e la Ludoteca per assicurare continuità al processo formativo in atto. Realizza le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche, con la verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale.

Il percorso educativo prevede anche la progettazione di attività specifiche per i minori disabili.

Art. 8 CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO

La domanda di iscrizione al servizio ludoteca per la prima infanzia viene presentata al singolo Comune di residenza del richiedente dove sono ubicate le sedi secondo le modalità indicate dall'ufficio di Piano.

L'accesso è rivolto a tutti i bambini residenti nei Comuni dell'Ambito di età 18-36 mesi.

Sarà data priorità alle famiglie monogenitoriali, numerose ed ai genitori entrambi lavoratori.

Art. 9 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

Le famiglie partecipano al costo del servizio sulla base del reddito ISEE distinto per le seguenti fasce:

- ISEE da € 0 a € 8.000,00 - € 0 (servizio gratuito);
- ISEE DA € 8.000,01 AD € 9.000,00 € 50 mensili;
- ISEE DA € 9.000,01 AD € 10.000,00 € 75 mensili;
- ISEE OLTRE € 10.000,01 € 100 mensili.

Art. 10 – VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione dovuta sarà versata al Piano di zona secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Piano.

Le risorse derivanti dalle quote versate dalle famiglie saranno reimpiegate dall'Ufficio di Piano per la programmazione e le finalità del servizio.

ART. 11 – QUALITA' DEL SERVIZIO

Il Piano di zona, nell'ottica della promozione di una qualità globale dei servizi per l'infanzia, provvede a dar corso a processi di verifica del gradimento e della rispondenza del Servizio ai bisogni degli utenti e alle finalità previste.

Art.12 -Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Art. 14- Modifiche ed integrazioni

Il presente Regolamento può essere modificato o integrato su Delibera del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S3 (ex S5).